

Legge regionale n. 47

del 14 aprile 2000

(B.U.R.B. n. 30 del 19.04.2000, parte I)

Elenco Articoli:

| [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [7](#) | [8](#) | [9](#) | [10](#) | [11](#) | [12](#) | [13](#) | [14](#) | [15](#) | [16](#) | [17](#) | [18](#) | [19](#) | [20](#) | [21](#) | [22](#) | [23](#) | [24](#) |

RECEPIMENTO DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI, OPERATO CON L'ART. 24 DELLA LEGGE 8 MAGGIO 1998 N. 146, DELLE FUNZIONI NORMATIVE RELATIVE AI BENI IMMOBILI DI RIFORMA FONDIARIA DI CUI AGLI ARTT. 9, 10 E 11 DELLA LEGGE 386/1976

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

Oggetto della legge

La Regione, in attuazione dell'art. 24 della Legge 8/5/1998 n. 146, esercita le funzioni normative trasferite relative ai beni immobili della Riforma Fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 30/4/1976 n. 386 acquisiti al patrimonio degli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

Art. 2

Ambito del trasferimento

Il trasferimento alla Regione delle funzioni normative di cui al precedente articolo attua l'adeguamento della normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30/4/1976 n. 386 alle realtà locali.

Art. 3

Gestione organizzativa della riforma

L'A.L.S.I.A. provvederà all'espletamento dei compiti affidatigli dalla Legge Regionale n. 38/96 attraverso una Gestione Speciale con Bilancio separato e annesso al Bilancio dell'A.L.S.I.A. stessa.

TITOLO 1 BENI AGRICOLI

Art. 4

Cessazione del regime del riservato dominio

1. Il riservato dominio sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 maggio 1950, n. 230 viene a cessare con il pagamento della 15^a annualità del prezzo di assegnazione.

2. Qualora siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione, l'assegnatario diviene pieno proprietario del fondo corrispondente all'A.L.S.I.A., in un'unica soluzione, o, se richiesto, in base al piano di ammortamento del prezzo in un periodo di dieci anni, l'ammontare delle rate residue e l'ammontare dei debiti maturati a favore dell'Agenzia, oltre gli interessi legali. L'A.L.S.I.A. provvederà ad attestare tale pagamento con atto pubblico unilaterale di affrancazione.

3. Qualora non siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione le restanti annualità e l'ammontare dei debiti progressi, oltre gli interessi, saranno esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte dirette e il fondo rimarrà sottoposto al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5 della Legge 379/67 sino allo scadere dei trent'anni, con annotazione di tali vincoli sull'atto pubblico di affrancazione.

4. I terreni affrancati dal riservato dominio rimangono sottoposti alle norme della Legge 191/92.

5. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del comma 2 si applicano le prescrizioni previste al comma 3.

Art. 5

Subentri e successione

1. Nei casi in cui l'assegnatario sia deceduto senza aver pagato la 15^a annualità del prezzo di vendita, la successione nel rapporto assegnatario è disciplinata ai sensi dell'art. 7 della Legge 379/67.

2. Nei casi in cui la morte sia avvenuta dopo il pagamento della 15^a annualità e non sia trascorso il trentennio vincolistico, la successione sul podere avverrà ai sensi della Legge 3 giugno 1940 n. 1078. Qualora invece sia trascorso il trentennio, il trasferimento del podere rientra nella normativa della successione ordinaria e in tal senso l'A.L.S.I.A. provvederà a comunicare la cessazione del riservato dominio alla competente conservatoria, gli eredi dovranno corrispondere all'Agenzia quanto dovuto dal de cuius a titolo di rate ancora non corrisposte, per i debiti progressi e gli interessi legali, con le modalità prescritte dall'art. 4 comma 2.

3. Restano salvi i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge: in caso di transazione saranno applicate le disposizioni del presente articolo.

Art. 6

Vendita poteri e quote di beni agricoli non assegnati

1. Alla cessazione dei poteri e delle quote che sono o che tornano nella disponibilità dell'A.L.S.I.A. provvede quest'ultima secondo le modalità e criteri fissati dall'art. 23.

Art. 7

Lodi arbitrali

1. Qualora, in aggiunta al prezzo di vendita debba essere corrisposta dall'acquirente una somma per migliorie apportate al fondo dal precedente assegnatario anche stabilita con lodo arbitrale, tale importo sarà rateizzato per un massimo di 10 rate annuali senza l'aggiunta degli interessi.

Art. 8

Vendita case coloniche

1. Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante di poteri sono vendute preferibilmente agli attuali possessori con le modalità di cui all'art. 23.

2. Per le case coloniche che non siano parte integrante di poteri e siano libere è riconosciuto il diritto di prelazione ai confinanti, con preferenza per coloro che non siano già proprietari di altre case coloniche.

3. Nei casi in cui non è esercitato il diritto di prelazione la vendita è effettuata con preferenza a favore di giovani imprenditori agricoli e/o cooperative agricole.

Art. 9

Fondi rustici di piccole dimensioni

1. I terreni agricoli di piccole dimensioni che di per sé non costituiscono minima unità poderale (in linea di massima sino a 0,5 ha) e che per varie cause risultano in possesso di conduttori, anche privi della qualifica di coltivatore diretto, sono venduti ai medesimi conduttori previo pagamento del prezzo stabilito con le modalità di cui all'art. 23.

TITOLO II IMMOBILI CON DESTINAZIONE NON AGRICOLA

Art. 10

Alienazione

1. Gli immobili detenuti da terzi possono essere alienati agli attuali possessori.

2. Nelle alienazioni di cui al comma 1 sono compresi i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ubicati nella Borgata Policoro e finalizzati alla Riforma Fondiaria.

3. Per l'alienazione dei beni di cui al comma 2, la Regione Basilicata adotta gli stessi criteri di vendita e di stima previsti dagli artt. 11 e 12.

Art. 11

Criteri di vendita

1. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle Leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extragricole, detenuti da terzi in virtù di regolari concessioni amministrative oppure senza titolo possono essere venduti ai detentori stessi al prezzo stabilito dall'UT, come stabilito dall'art. 11 della legge n. 386/76, previo pagamento del pregresso.

2. Quest'ultimo è fissato per gli occupanti senza titolo, per ogni anno di detenzione, nella misura del 3% del prezzo anzidetto per i fabbricati e dell'1% per i suoli edificati, edificabili o per i terreni extragricoli. Mentre per i titoli di concessione, il pregresso da pagare è costituito dai canoni fissati nelle concessioni medesime. Dette somme sono maggiorate degli interessi legali.

3. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari alla agricoltura, forestali o extragricole, liberi o disponibili o in possesso di terzi che abbiano rinunciato all'acquisto o che non abbiano accettato il prezzo di vendita, saranno venduti con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, tenendo conto come prezzo base di quello stabilito dall'UT.

Art. 12

Periodo di detenzione

1. La detenzione del bene deve essere anteriore alla data del 31/12/1996 e, se non provata dalla documentazione già in possesso dell'A.L.S.I.A., deve essere certificata dall'interessato producendo un atto di notorietà. Il periodo di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro nella stessa da parte del coniuge o di un discendente in linea retta.

Art. 13

Modalità di stima

1. Per i suoli edificati e per i fabbricati ricadenti in aree urbane, la stima per la determinazione del prezzo può essere operata estendendo i criteri già stabiliti per il Comune di Policoro dalla legge 28 marzo 1968, n. 395. Il prezzo viene stabilito dall'UT tenendo conto della originaria destinazione e delle finalità del trasferimento.

2. Per i fabbricati il prezzo è determinato mediante perizia di stima riferita alla data di stipula della concessione o alla data della domanda d'acquisto.

3. Per i suoli edificati, e per i fabbricati ricadenti in aree urbane la stima può essere riferita alla data di adozione dello strumento urbanistico che ha determinato la variazione di destinazione d'uso.

4. In ogni caso, oltre al prezzo come sopra determinato, sono corrisposti all'Agenzia gli oneri derivanti da debiti passati ed il pagamento del pregresso che per ogni anno di utilizzazione sarà disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 23.

Art. 14

Rinuncia all'acquisto

1. La mancata accettazione del prezzo da parte del detentore è equiparata alla rinuncia all'acquisto. In tal caso l'Agenzia rientra di diritto, previa diffida, nella piena disponibilità del bene medesimo e provvederà alla alienazione con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di cui all'art. 11.

Art. 15

Immobili liberi

1. Gli immobili liberi e nella disponibilità dell'Agenzia sono venduti con il metodo dell'asta pubblica al rialzo applicando i criteri di cui all'art. 11.

2. Il prezzo a base d'asta sarà quello ritenuto congruo dall'Ufficio del Territorio sulla base della perizia di stima predisposta dall'A.L.S.I.A. tenendo conto della destinazione urbanistica attuale.

3. Per partecipare all'asta i concorrenti devono allegare all'offerta una cauzione pari al 10% del succitato prezzo, che verrà resa in caso di non aggiudicazione.

4. Le corti rurali comuni, opportunamente frazionate, possono essere alienate ai detentori degli edifici di cui formano l'annesso, al prezzo di stima e valutato secondo l'attuale destinazione urbanistica.

Art. 16

Immobili con destinazione commerciale o artigianale

1. Nel caso di concessioni amministrative di locali con destinazione originaria commerciale o artigiana, ove vi sia stata cessione dell'esercizio a terzi questi ultimi possono esercitare il diritto di prelazione.

Art. 17

Immobili detenuti in custodia

1. Coloro a cui è stata affidata dall'ex E.S.A.B. o dall'A.L.S.I.A. la custodia dei beni possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto, senza l'obbligo di pagamento del pregresso periodo di detenzione, solo nei casi in cui detti beni per particolari finalità dell'Agenzia non siano destinati o destinabili ai fini istituzionali ovvero a finalità pubblica.

TITOLO III UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE

Art. 18

1. Il ricavato derivante dalle cessioni dei beni di cui ai Titoli precedenti sarà utilizzato dall'A.L.S.I.A. per la gestione delle attività di sviluppo.

TITOLO IV BENI IMMOBILI DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 19

Trasferimento

1. Le aree urbanizzate e gli immobili a destinazione pubblica vengono ceduti a titolo gratuito agli Enti Pubblici competenti per territorio.

2. Le strade interpoderali, le mulattiere, i canali, i fossi, i laghetti collinari, gli invasi, le piazze, le condotte idriche e fognarie, etc., vengono cedute a titolo gratuito ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle Province in base alle rispettive competenze. Sono escluse da tale cessione le strade interpoderali, le mulattiere, i fossi, che abbiano perso la loro originaria destinazione e possono essere oggetto di riordino fondiario nella zona, anche attraverso la cessione in proprietà agli aventi diritto.

3. Resta a carico dell'A.L.S.I.A. l'onere di procedere al recupero delle somme anticipate per canoni idrici e non rimborsate dagli utenti.

4. Gli edifici di culto unicamente alle aree di pertinenza sono ceduti a titolo gratuito ai competenti Enti ecclesiastici riconosciuti.

5. Le superfici boscate sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà al demanio forestale regionale ovvero alle province, ai Comuni o alle Comunità Montane nel cui ambito territoriale ricadono, salvo quelle che l'A.L.S.I.A. vorrà riservarsi in gestione diretta per scopi connessi ai propri compiti d'istituto o in applicazione di altre norme previste da leggi regionali.

6. Le superfici boscate che rientrano nel PRG e che pertanto hanno mutato destinazione urbanistica sono vendute con il metodo dell'asta pubblica al rialzo.

7. I beni immobili costituenti l'Azienda sperimentale "Pantanelli", in agro di Policoro restano vincolati a destinazione d'uso di ricerca e sperimentazione.

Art. 20

Vincoli

1. Gli Enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse.

TITOLO V STIME E FRAZIONAMENTI

Art. 21
Perizie di stima

1. Le perizie di stima sono, di norma, redatte dai tecnici dell'A.L.S.I.A. in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. Le stime devono tenere conto dei valori medi di mercato in essere, alla data di valutazione del bene in questione, nella zona per beni del medesimo tipo, della relativa destinazione urbanistica, e dell'utilizzazione da parte del possessore.
3. Un'apposita Commissione, composta dal direttore dell'Agenzia, dal responsabile della struttura Riforma e da due tecnici estimatori abilitati provvederà a definire le modalità, uniformare i criteri di stima da adottare e da esaminare le perizie redatte.

Art. 22
Frazionamenti ed accatastamenti

1. I detentori dei beni immobili di proprietà dell'A.L.S.I.A. di cui al Titolo I e II della presente legge che siano nelle condizioni di procedere all'acquisto possono provvedere a proprie spese, ove consentito, a frazionare i terreni e ad accatastare i fabbricati, previo parere favorevole della competente struttura tecnica dell'A.L.S.I.A. che eseguirà anche i relativi riscontri tecnici ed amministrativi.

Art. 23
Norme finali

1. Entro il 30/9/2000, in attuazione della presente legge l'amministratore Unico, sulla base di una relazione analitica della situazione attuale dello stato del completamente della riforma fondiaria, propone alla Giunta Regionale l'approvazione di un regolamento di dismissione.
2. Il regolamento di cui al comma precedente disciplinerà le modalità e i criteri dell'espletamento da parte dell'A.L.S.I.A. dei compiti residuali di riforma ed in particolare:

- le modalità della dismissione da parte dell'Agenzia del patrimonio costituito dai beni agricoli ed extra agricoli di riforma tenendo conto delle situazioni di fatto;
- i criteri della dismissione, attraverso l'individuazione dei soggetti destinatari dei beni e dei requisiti necessari alla cessazione e i relativi termini entro cui ciascun tipo di procedimento dovrà compiersi.

3. Ai sensi della lett. f. del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 38/96, l'Amministratore predispone la relazione annuale sullo stato delle dismissioni e sull'attività di riforma.
Il termine contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 21/98 è prorogato al 31.12.2002.

Art. 24
Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000
DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 42/2.27.02

L.R. concernente: "Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 386/76".

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

Con l'occasione il Governo ha osservato che i conduttori, di cui all'art. 9, debbano essere comunque manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, ai sensi dell'art. 10 della L. 30/4/76 n. 386.

Il Governo ha altresì preso atto dell'errore materiale comunicato dal Presidente del Consiglio Regionale con nota n. 2477/C del 29 marzo 2000.

Potenza, 7 aprile 2000.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Fusco